

# Solvency II: origine, struttura e sviluppo


12 Novembre 2013

- Solvency II: uno sguardo retrospettivo
- Obiettivi e tempistica
- Struttura di Solvency II
- I nuovi requisiti di solvibilità: i principi basilari
- Principali aree di impatto
- Misure di secondo e terzo livello
- I prossimi passi

## Solvency II: uno sguardo retrospettivo

- “Solvency 0”: introduce il requisito patrimoniale minimo (“margine minimo di solvibilità”) e lo rapporta ad indicatori semplici quali premi e sinistri (assicurazione danni), riserve matematiche e capitali sotto rischio (assicurazione vita). Deriva da studi compiuti negli anni ’60; recepito nelle direttive assicurative di prima generazione (anni ’70)
- “Solvency I”: aggiorna “Solvency 0” senza mutarne la logica. Riforma avviata nella seconda metà degli anni ’90, recepita in due direttive del 2002
- “Solvency II”: riforma radicale che non abbraccia le sole metodologie di calcolo del requisito patrimoniale ma riguarda l’intero sistema di vigilanza prudenziale

Il sistema di solvibilità europeo (“Solvency I”) finora ha tenuto, ma presenta diversi limiti:



- Non considera l’insieme dei rischi cui è esposta un’impresa dal lato dell’attivo e del passivo
- Non tiene conto dei rischi specifici di una compagnia (a parità di premi e di sinistri, la rischiosità di due imprese può essere molto diversa)
- Non tiene conto delle interconnessioni fra le regole relative a riserve tecniche, attivi a copertura e margine di solvibilità
- Non tiene conto della qualità del risk management / controllo interno delle diverse imprese

- Evoluzione quadro normativo: liberalizzazione, convergenza intersettoriale
- Maggiore concorrenza: nuovi competitor, nuovi canali, consolidamento
- Calo proventi finanziari / accresciuta volatilità mercati finanziari
- Crescenti attese degli shareholder riguardo all'ottimizzazione del capitale impiegato
- Progressi sul fronte delle tecniche e dei modelli di analisi del rischio
- Sviluppi internazionali (IAIS, IASB, Basilea II)

## Obiettivi e tempistica

## OBIETTIVI:

- Migliorare l'integrazione del mercato unico europeo delle assicurazioni
- Migliorare la tutela degli assicurati
- Potenziare la competitività dell'industria assicurativa europea
- Promuovere una "migliore regolamentazione"
- Miglioramento della gestione del rischio
- Armonizzazione
- Coerenza intersettoriale
- Convergenza internazionale (IASB, IAIS, IAA)
- Trasparenza

## PRINCIPI:


- Visione economica del bilancio
- Approccio prospettico e orientato al rischio
- Incentivi al risk management
- Principi di materialità e proporzionalità
- Prevalenza della sostanza sulla forma
- Armonizzazione e convergenza delle pratiche di vigilanza
- Coerenza con regole bancarie
- Compatibilità con IASB

# Obiettivo e fasi del progetto Solvency II

- Il 17 dicembre 2009 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il testo della **Direttiva 2009/138/CE** in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, comunemente nota come **Direttiva "Solvency II"**
- L'obiettivo non è solo quello di modificare i criteri quantitativi per il calcolo del margine di solvibilità, ma di rivedere il complesso di regole a presidio della stabilità delle imprese
- Il 19 gennaio 2011 la **Commissione ha adottato una proposta («proposta Omnibus II») di modifica, tra l'altro, della direttiva 2009/138/CE** per tener conto della nuova architettura di vigilanza delle assicurazioni, in particolare dell'istituzione dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali). **La proposta Omnibus II comprende anche disposizioni volte a rinviare il termine di recepimento e il termine di applicazione della direttiva 2009/138/CE, nonché il termine di abrogazione di solvibilità I**


# Timeline Omnibus II/Solvency II\*

\*Ipotesi basate sulle informazioni ad oggi disponibili




# Omnibus II/Solvency II e il nuovo Trattato di Lisbona

## Lamfalussy Process



## New Process after Omnibus II Directive and Reg. n. 1094/2010




- Prima della Proposta di Direttiva Omnibus II, le misure di secondo livello del processo Lamfalussy erano definite “Implementing Measures”
- “Omnibus II”, rifacendosi al trattato di Lisbona, distingue tali misure in “Delegated Acts” (DA) e “Implementing Acts” (IA). Sia i DA che gli IA, pubblicati in bozza dalla Commissione europea e successivamente approvati dal Parlamento e dal Consiglio europeo, sono alla base dei “Binding Technical Standards” (BTS), misure intermedie tra secondo e terzo livello. I BTS dovrebbero riguardare aspetti esclusivamente di tipo tecnico suddividendosi, a loro volta, in “Regulatory Technical Standards” (RTS) e Implementing Technical Standards (ITS). I RTS e gli ITS dovrebbero essere preparati dall’EIOPA in attuazione delle disposizioni previste, rispettivamente, nei DA e negli IA. Per i RTS è prevista l’approvazione finale del Parlamento e del Consiglio europeo, mentre per gli ITS è sufficiente quella della Commissione europea

## Struttura di Solvency II

# Struttura di Solvency II: i tre Pilastri

Il sistema sarà articolato in una struttura a 3 pilastri (Basilea II-style) interconnessi



# Perché un Pillar II?

- Perché una valutazione del management e dei criteri di risk management è cruciale per un sistema di vigilanza di tipo risk-based
- Perché il 1° Pilastro non può riflettere appieno tutti i rischi: alcuni non sono quantificabili, altri lo sono solo parzialmente
- Perché se si vuole rafforzare il mercato unico occorre una maggiore armonizzazione degli strumenti e delle prassi di vigilanza

# Perché un Pillar III?

- Necessità di armonizzare gli obblighi informativi a carico delle imprese
- Perché un’informativa chiara e trasparente nei confronti degli investitori e dei consumatori può favorire la “disciplina del mercato”, ovvero la capacità del mercato di valutare la solvibilità delle imprese di assicurazione
- Un’efficace disciplina di mercato può ridurre le distorsioni derivanti dall’esigenza di fissare requisiti patrimoniali (1° Pilastro) elevati

## I nuovi requisiti di solvibilità: i principi basilari


- Il regime di vigilanza dovrebbe prevedere **un requisito sensibile al rischio basato su un calcolo prospettivo** ed un **livello minimo di sicurezza** al di sotto del quale non dovrebbe scendere l'importo delle risorse finanziarie (**requisito patrimoniale minimo**)
- Il requisito patrimoniale di solvibilità dovrebbe essere determinato come **capitale economico che le imprese dovrebbero detenere per garantire che l'evento "rovina" non si verifichi più di una volta su 200 casi o, in alternativa, che le imprese in questione siano ancora in grado, con una probabilità del 99,5%, di onorare i loro obblighi** nei confronti dei contraenti e dei beneficiari nei 12 mesi successivi
- La valutazione della situazione finanziaria delle imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbe basarsi **su solidi principi economici e sull'uso ottimale delle informazioni fornite dai mercati finanziari nonché sui dati generalmente disponibili in merito ai rischi tecnici assicurativi**. In particolare, i requisiti di solvibilità dovrebbero basarsi su **una valutazione economica** dell'intero stato patrimoniale

- Le attività sono valutate all'importo al quale potrebbero essere scambiate tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato
- Le passività sono valutate all'importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato. Quando si valutano le passività, non deve essere fatto alcun aggiustamento per tenere conto del merito di credito proprio dell'impresa


La Commissione adotta misure di esecuzione per definire i metodi e le ipotesi da utilizzare nella valutazione delle attività e delle passività

# Valutazione economica: Statutory versus Economic Balance Sheet

**Statutory balance sheet**




**Economic balance sheet**



# Nuovo regime di solvibilità: l'SCR

- L'SCR corrisponde al capitale economico che un'impresa deve detenere per limitare la probabilità di rovina allo 0,5%, vale a dire una ogni 200 anni
- L'SCR è calcolato utilizzando tecniche di valore a rischio (cd. VaR, Value at- Risk) conformemente ad una formula standard i cui tratti generali sono già definiti nella direttiva. Le specifiche di dettaglio dei moduli e sottomoduli saranno adottate tramite le Misure di Livello 2
- Le società possono calcolare l'SCR sostituendo alcuni parametri della formula standard con valori specifici per la compagnia (USP), previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza
- La direttiva prevede anche la possibilità per l'impresa di utilizzare il modello interno, parziale o completo, dell'impresa stessa per il calcolo dell'SCR.
- L'uso dei modelli interni è soggetto all'approvazione delle Autorità di Vigilanza, dimostrato che sono rispettati i requisiti previsti in direttiva, vale a dire la prova dell'utilizzo (cd. use test) e gli standard di qualità statistica, di calibrazione, di convalida e di documentazione

# SCR – Aspetti strutturali




- Capitale necessario per assicurare la solvibilità con una probabilità del 99.5% e orizzonte temporale di un anno (VAR)
- Modalità di stress testing:
  - Scenario testing
  - Factor based approach

# Articolo 101: calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità

- Il requisito patrimoniale di solvibilità copre i seguenti rischi:
  - ❑ il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita
  - ❑ il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita
  - ❑ il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia
  - ❑ il rischio di mercato
  - ❑ il rischio di credito
  - ❑ il rischio operativo (include i rischi giuridici ma non i rischi derivanti da decisioni strategiche e i rischi di reputazione)

# SCR: Standard Formula

- La Standard formula per il calcolo del SCR è un set di formule «factor-based» o basate su stress-tests che le compagnie devono applicare alle proprie attività e passività per i vari rischi
- La Standard Formula utilizza una matrice di correlazione per aggregare i vari rischi rappresentati nei sotto-moduli



- Il secondo pilastro è costituito:
  - da norme relative a governance, risk management e controllo interno
  - dalla disciplina delle attività, degli strumenti e dei poteri della vigilanza
  
- Il sistema di governance deve comprendere:
  - la funzione di gestione dei rischi
  - la funzione di verifica della conformità
  - la funzione di audit interno
  - la funzione attuariale
  
- Le imprese devono condurre, nell'ambito del proprio sistema di gestione dei rischi, la valutazione interna del rischio e della solvibilità, c.d. Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)

- L'ORSA ha natura duplice:
  - ❑ una procedura di valutazione interna all'impresa, integrata come tale nelle decisioni strategiche
  - ❑ uno strumento di vigilanza a disposizione dei supervisori, che devono essere informati dei risultati della valutazione effettuata dall'impresa
  
- Come parte integrante della strategia aziendale, le imprese devono nell'ambito dell'ORSA:
  - ❑ valutare periodicamente le loro esigenze di solvibilità alla luce del profilo di rischio specifico (valutazione interna del rischio e della solvibilità)
  - ❑ determinare la misura in cui il proprio profilo di rischio si discosti dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità

- L'ORSA presuppone una nuova visione non più del tipo “bottom up” bensì “top down” e nello specifico:
  - un processo per una visione completa del rischio sia da parte del management che del supervisore
  - una visione completa dei rischi della compagnia e del livello di qualità del management
  - una visione d’insieme con le aree del management e del sistema dei controlli interni
  - in generale una visione prospettica, considerando il business plan dell’impresa

## RELAZIONI RICHIESTE:

### ***Solvency and Financial Condition Report (SFCR)***

Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria. Destinata al pubblico ed al mercato.

### ***Regular Supervisory Report (RSR)***

Relazione da fornire a fini di vigilanza. Documento riservato e destinato in modo specifico all'Autorità di vigilanza.

## MODULISTICA:

### ***Quantitative Reporting Templates***

Modulistica contenente dati di tipo quantitativo. Moduli armonizzati a livello europeo con finalità analoga ai modelli di bilancio e ai moduli di vigilanza.

- La relazione è pubblicata su base annuale, salvo comunicazioni straordinarie, e contiene:
  - una descrizione dell'attività e dei risultati dell'impresa
  - una descrizione del sistema di governance (e la sua valutazione di adeguatezza)
  - per ciascuna categoria di rischio, una descrizione dell'esposizione al rischio, delle concentrazioni di rischio, dell'attenuazione del rischio e della sensibilità al rischio
  - una descrizione delle attività, delle riserve tecniche e altre passività (delle basi e dei metodi utilizzati per la loro valutazione, nonché la spiegazione di eventuali differenze rilevanti rispetto alle basi e ai metodi utilizzati per la loro valutazione nel bilancio)
  - una descrizione della gestione del capitale, che includa almeno: la struttura e l'importo dei fondi propri nonché la loro qualità; gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo; le informazioni che consentano di comprendere le principali differenze tra le ipotesi sottostanti la formula standard e quelle di qualsiasi modello interno utilizzato dall'impresa per il calcolo del suo requisito patrimoniale di solvibilità

- La relazione da fornire a fini di vigilanza (RSR) deve essere fornita all’Autorità di vigilanza da parte di tutte le imprese per consentire alla stessa di valutare:
  - ❑ l’attività che esse esercitano
  - ❑ il sistema di governance adottato dalle imprese
  - ❑ i rischi cui sono esposte ed i relativi sistemi di gestione dei rischi
  - ❑ i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità (attività e passività)
  - ❑ la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale
- La relazione da fornire a fini di vigilanza (RSR) deve essere presentata nei seguenti casi:
  - ❑ in periodi predefiniti
  - ❑ in caso di eventi predefiniti
  - ❑ in caso di indagini/richieste in merito alla situazione dell’impresa
- Le informazioni richieste comprendono:
  - ❑ elementi qualitativi o quantitativi (o una combinazione di entrambi)
  - ❑ dati storici, attuali o futuri (o una combinazione di entrambi)
  - ❑ dati provenienti da fonti interne o esterne (o una combinazione di entrambi)

## Principali aree di impatto

# Principali aree di impatto di Solvency II

- Organizzazione e integrazione tra funzioni aziendali, politiche remunerative
- Asset allocation
- Struttura societaria
- Reporting, sistemi informativi e dati
- Prodotti: disegno, pricing, distribuzione e riassicurazione

# Principali aree di impatto di Solvency II

## organizzazione e integrazione tra funzioni aziendali, politiche remunerative



- Ridefinizione del risk management (Solvency II crea una diretta correlazione tra rischio e capitale incentivando quindi le imprese a migliorare “risk management frameworks” e sistemi/processi al fine di ridurre il requisito di capitale richiesto)
- Allineamento dei requisiti di capitale ai rischi (maggiore consapevolezza per impresa e investitori)
- Sotto il profilo della gestione degli investimenti, tenuto conto che i requisiti patrimoniali rifletteranno anche la rischiosità degli attivi in portafoglio, gli strumenti di gestione integrata delle attività-passività avranno un ruolo sempre più importante
- Tutte le funzioni aziendali dovranno essere integrate e le procedure operative adeguate per essere compliant con Solvency II e per garantire un processo decisionale più rapido. La collaborazione diverrà indispensabile sia con riferimento ai dati che con riferimento ai processi
- La politica di remunerazione dovrà essere allineata con gli obiettivi di business, il profilo di rischio e gli obiettivi di lungo termine

# Principali aree di impatto di Solvency II

## asset allocation

- Asset allocation più conservativa: per ridurre il capitale allocato a fronte dei rischi di mercato le imprese potrebbero essere incoraggiate ad incrementare nei loro portafogli il peso di titoli a basso rischio/rendimento (influenzando la redditività da retrocedere agli assicurati per le polizze rivalutabili). In Solvency II le attività a reddito fisso, data la loro minore volatilità, comporteranno un requisito patrimoniale inferiore rispetto alle azioni
- Strategie di investimento prudenti per ridurre il requisito di capitale potrebbero influenzare i rendimenti delle polizze tradizionalmente di lungo periodo (prodotti di risparmio e pensionistici)
- Quale curva dei tassi per l'attualizzazione delle riserve tecniche? Impatto su capitale disponibile e asset allocation

# Principali aree di impatto di Solvency II

## struttura societaria

- In funzione delle decisioni finali circa i requisiti di capitale a fronte degli investimenti in partecipazioni, i gruppi assicurativi potrebbero avere degli incentivi a modificare la propria struttura (ad esempio trasformazione delle compagnie controllate in branch o fusione per incorporazione di partecipate) per:
  - evitare le penalizzazioni derivanti dal possesso di partecipazioni
  - massimizzare i benefici di diversificazione (necessità di prevedere controlli nei cambiamenti di strategie). Allo stesso modo compagnie monoramo che non avranno vantaggi in termini di piena diversificazione potrebbero essere indotte a fondersi in più grandi imprese/gruppi
  
- Le compagnie avranno vantaggi in termini di capitale dovuti alla presenza di diversificazione nei loro portafogli mentre le compagnie specializzate potranno beneficiare, per l'utilizzo di modelli interni, del fatto di essere maggiormente focalizzate sulle tecniche di risk management in prodotti di nicchia

# Principali aree di impatto di Solvency II reporting, sistemi informativi e dati

- Possibilità di un doppio regime, contabile (IAS/IFRS, local GAAP) e di vigilanza (criteri di valutazione Solvency II)
- Il Solvency II framework è basato su dati per tutti e tre i pilastri:

## 1° Pilastro

### Quantitativo

La qualità dei dati sarà la chiave per produrre calcoli attendibili

## 2° Pilastro

### Qualitativo

IT governance, risk management e automazione sono tutti elementi chiave

## 3° Pilastro

### Informativa e trasparenza

dati e modelli per il reporting interno ed esterno

- Tecnologia/sistemi informativi sono un aspetto chiave: raccogliere, misurare e monitorare i dati è ciò sui cui si basa il risk management. I dati saranno raccolti e integrati non solo dal sistema operativo ma da diversi reparti (finanza, bilancio, ecc.). Complementare alla modellistica è la necessità di “data sourcing” di alta qualità

# Principali aree di impatto di Solvency II

## prodotti: disegno, pricing, distribuzione e riassicurazione

- Affinamento delle tecniche di misurazione e di analisi dei rischi comporterà impatti sulla tipologia dei prodotti venduti e sul profilo/formazione del personale addetto
- Pricing dei prodotti: si potrebbe rendere necessario un repricing per mantenere margini in corrispondenza di quei prodotti che comportano requisiti di capitale più alti (come ad esempio potrebbe verificarsi per le rendite)
- Product re-design: le imprese potrebbero essere indotte a far partecipare maggiormente gli assicurati al rischio di investimento
- Politiche distributive: qualora i requisiti di capitale sui prodotti tradizionali risultassero particolarmente penalizzanti è ipotizzabile lo sviluppo di nuovi prodotti e di canali innovativi
- In generale sarà necessario riesaminare criticamente la mutualità tra prodotti e linee di business
- La riassicurazione è un'opzione da valutare attentamente anche per ridurre l'assorbimento di capitale

- Sarà necessario rivedere criticamente gli assetti organizzativi delle imprese e dei gruppi per valutarne la coerenza con le esigenze di Solvency II:
  - ❑ il ruolo degli organi di governo, in particolare del Consiglio di Amministrazione, sarà ulteriormente rafforzato
  - ❑ ruoli, responsabilità e relazioni delle funzioni con responsabilità strategiche e di controllo dovranno essere allineate al nuovo modello
  - ❑ necessità di personale con competenze intersettoriali (contabilità e finanza, attuariali, risk management, organizzazione e processi)
  
- Indipendentemente dall'utilizzo di un modello interno o della standard formula sarà necessario:
  - ❑ il potenziamento/adequamento di processi/sistemi informativi in grado di assicurare informazioni complete, affidabili, coerenti e tempestive e agevolmente elaborabili per produrre simulazioni di impatto
  - ❑ un continuo monitoraggio e adeguamento del modello organizzativo e di business

## Misure di secondo e terzo livello

- Il framework della Direttiva è “principle-based” e l’insieme delle disposizioni dettagliate, riguardanti il regime previsto da Solvency II, sarà contenuto nelle misure di Livello 2
- Testo «informale» della Commissione europea di ottobre 2011
- Data di presumibile pubblicazione delle proposte: luglio-settembre 2014


## TEMI APERTI:

- Own funds
- SCR Calibrations
- Participations
- Groups
- LTG:
  - Volatility adjustment: reference portfolio
  - Credit risk adjustment (35 bps?)

# Linee Guida EIOPA (Misure di Livello 3)

- EIOPA ha pubblicato le Linee Guida finali per la fase preparatoria all'introduzione di Solvency II (Misure di Livello 3)
  
- Le Linee Guida prevedono una graduale applicazione delle disposizioni nel periodo 2014-2015 e sono relative ad aspetti chiave quali:
  - Governance
  - Forward-looking assessment/ORSA
  - Pre-application internal models
  - Supervisory reporting
  
- IVASS sarà «compliant» alla maggior parte delle disposizioni presenti nelle Linee Guida
  
- Il recepimento avverrà tramite Regolamento e Lettere al mercato

# Linee Guida EIOPA (Misure di Livello 3): il Calendario



# Linee Guida EIOPA (Misure di Livello 3): sistema di Governance

- Le Linee Guida riguardano tutte le aree del sistema di governance definite negli artt. 40-49 della Direttiva n. 2009/138/EC:
  - ❑ requisiti generali di governance
  - ❑ requisiti di competenza e onorabilità (“fit and proper”)
  - ❑ risk management
  - ❑ “prudent person principle”
  - ❑ gestione del capitale
  - ❑ controllo interno
  - ❑ internal audit
  - ❑ funzione attuariale
  - ❑ outsourcing
  - ❑ profili di governance dei gruppi

# Sistema di Governance: incontro ANIA /IVASS 25 ottobre\_ esiti della discussione



- Gli esiti della discussione sulle varie tematiche sono:

## IVASS

- compliance con le Linee Guida sul tema funzione attuariale e sul “System of governance”;
- lettere al mercato invitando le imprese a recepire quanto definito all’interno delle Linee Guida
- modifica del Regolamento 20, con la procedura della pubblica consultazione, per adattarlo per quanto ora possibile alle Linee Guida di EIOPA
- incontri con l’Ordine degli Attuari ed altri stakeholder sui temi:
  - ruolo della funzione attuariale in Solvency II
  - possibili sovrapposizioni, modifiche o integrazioni) con la disciplina vigente (attuario incaricato vita e danni e attuario revisore)

## ANIA

- sottolinea l’importanza che vi sia un allineamento con gli altri Paesi europei con riferimento al ruolo della funzione attuariale e al suo collocamento nell’organigramma aziendale
- manifesta la necessità che prima dell’invio delle lettere al mercato l’IVASS chiarisca le criticità emerse nell’incontro e sopra elencate

**L’IVASS continuerà a confrontarsi con l’ANIA sulle tematiche ritenute più critiche**

# Sistema di Governance: incontro ANIA /IVASS 25 ottobre\_criticità

- Le principali criticità emerse dall'incontro fra l'ANIA e l'IVASS sono:

## Funzione Attuariale

- funzione operativa o di controllo ?
- poteri e responsabilità nella normativa italiana
- rapporto con la funzione di risk management (unico responsabile?)

## Attuario incaricato Vita/Danni e Attuario revisore

- permanenza delle figure nella normativa ?
- eventuali rapporti con la funzione attuariale prevista da Solvency II
- eventuali modifiche alla figura dell'attuario revisore

## Calcolo delle riserve tecniche

- calcolo delle riserve effettuato da: funzione attuariale, risk management o uffici che rispondono al CFO ?

## IFRS 4

- responsabilità della funzione attuariale nel calcolo delle riserve definite dal nuovo IFRS 4
- scenario possibili nel caso di mancato recepimento in Europa nel nuovo IFRS 4
- ruolo dell'attuario incaricato nei vari scenari plausibili

■ Tre aspetti principali:

- ❑ la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale (art.45 (1) a))

- ❑ la valutazione nel continuo della conformità ai (art.45 (1) b)):

- requisiti patrimoniali di solvibilità
- requisiti riguardanti il calcolo delle riserve tecniche

- ❑ la valutazione della misura in cui il profilo di rischio dell'impresa si discosti dalle ipotesi sottostanti al requisito patrimoniale di solvibilità (art. 45 (1) c))



**Valutazioni strettamente connesse ai requisiti quantitativi di Solvency II**

# Linee Guida EIOPA (Misure di Livello 3): Supervisory Reporting (1/2)

## ■ Solo annual quantitative reporting:

**Data di applicazione/scadenza:** 31 Dicembre 2014, 22 settimane (estensione di 2 settimane rispetto alla precedente versione) dalla chiusura di esercizio ("financial year end")

**Contenuto:** "Balance sheet, Assets and liabilities by currency, List of assets, Open derivatives, Technical Provisions, Own funds, SCR e MCR"

## ■ Solo quarterly quantitative reporting:

**Data di applicazione/scadenza:** trimestre che si conclude al 30 Settembre 2015 (rimozione Q4 del 2015), 8 settimane dalla fine del trimestre

**Contenuto:** "Balance sheet, List of assets, Open derivatives, Technical Provisions, Own funds e MCR"

# Linee Guida EIOPA (Misure di Livello 3): Supervisory Reporting (2/2)

## ■ Group annual quantitative reporting:

**Data di applicazione/scadenza:** 31 Dicembre 2014, 28 settimane dalla chiusura di esercizio ("financial year end")

**Contenuto:** "Balance sheet, List of assets, Open derivatives, Technical Provisions, Own funds, SCR, Undertakings in the scope of the group, Insurance and reinsurance individual requirements, Other regulated and non-regulated financial undertakings including insurance holding companies individual requirements e Contribution to group technical provisions".

## ■ Group quarterly quantitative reporting:

**Data di applicazione/scadenza:** trimestre che si conclude al 30 Settembre 2015 (rimozione Q4 del 2015), 14 settimane dalla fine del trimestre

**Contenuto:** "Balance sheet, List of assets, Open derivatives e Own funds".

## ■ Narrative reporting:

**Data di applicazione/scadenza:** stesse date dell'Annual quantitative reporting

**Contenuto:** "System of Governance, Capital Management, Valuation for Solvency purposes".

## I prossimi passi

# I prossimi passi: iniziative ANIA



## Attività ANIA 2013/2014:

- Commissione Permanente Economia e Finanza:
  - Gruppo di lavoro Solvency
  - Gruppo di lavoro Nuovo Regolamento 20 e Funzione Attuariale
- Riunioni di confronto con Autorità di Vigilanza sulle tematiche di particolare criticità

## Attività ANIA in collaborazione con KPMG:

- Iniziative associative sulle Linee Guida finali per la fase preparatoria all'introduzione di Solvency II:

- **Lunedì 18 novembre**

**Argomento:** Il sistema di governance

- **Mercoledì 27 novembre**

**Argomento:** La valutazione prospettica dei rischi dell'impresa (basata sui principi dell'Own Risk and Solvency Assessment - ORSA)

- **Giovedì 5 dicembre**

**Argomento:** L'informativa alla vigilanza, prima parte

- **Mercoledì 11 dicembre**

**Argomento:** L'informativa alla vigilanza, seconda parte.

- **Mercoledì 18 dicembre**

**Argomento:** La "pre-application" di modelli interni



Associazione Nazionale  
fra le Imprese Assicuratrici